



**News n. 107 del 26 novembre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte di giustizia dell'Unione europea interviene nuovamente ribadendo la primazia del diritto comunitario sulle pronunce degli organi di giustizia costituzionale dei singoli stati membri escludendo che la disapplicazione di tali decisioni per contrasto con il diritto comunitario e per l'esercizio del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE possa far sorgere sul giudice nazionale una qualsiasi forma di responsabilità disciplinare.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 26 settembre 2024, C-792/22 – MG

Unione europea – Diritto dell'Unione europea e legislazione degli Stati membri – Primazia – Corte costituzionale – Decisioni – Disapplicazione – Giudice nazionale – Illecito disciplinare – Esclusione

Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro giudici, disapplicare d'ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia dell'Unione europea – pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale promosso dal giudice penale d'appello della Romania in ordine alla portata vincolante delle sentenze della *Curtea constituțională* (Corte costituzionale rumena) – ribadisce il primato del diritto comunitario anche sulla giurisdizione costituzionale dei singoli stati membri.

Nel caso in esame, infatti, il giudice che ha disposto il rinvio ha precisato che:

- nell'ambito di giudizio penale instaurato per il decesso di un lavoratore, chiarire se l'evento all'origine del decesso della vittima costituisca un «infortunio sul lavoro», ai sensi della legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro, è una questione preliminare, nell'accezione dell'articolo 52 del codice di procedura penale nazionale;
- in tali casi, con decisione del 17 febbraio 2021, anche nel caso di assenza d'identità tra le parti, la *Curtea Constituțională* (Corte costituzionale) ha riconosciuto carattere assoluto

all'autorità di cosa giudicata nell'ambito del giudizio penale delle sentenze civili (*lato sensu*) che risolvono questioni preliminari anche ove pronunciate:

di essere – di conseguenza – vincolato dalle conclusioni del giudice amministrativo, il quale ha escluso la possibilità di qualificare l'evento con esiti fatali come infortunio sul lavoro ai sensi del diritto rumeno;

che l'impossibilità di statuire sulla configurabilità della responsabilità penale o civile, laddove le parti ascoltate nei due procedimenti non siano le stesse, minerebbe il principio della responsabilità del datore di lavoro e quello della tutela dei lavoratori, sanciti dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 1, della Carta.

Tanto premesso, il giudice *a quo* ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) *Se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell'ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale, [come interpretata] da una decisione del giudice costituzionale nazionale, in forza della quale un giudice amministrativo può, su istanza del datore di lavoro e in contraddittorio unicamente con l'autorità amministrativa statale, decidere in via definitiva che un evento non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della direttiva, e può in tal modo impedire al giudice penale – adito sia dal pubblico ministero con un'azione penale contro il lavoratore responsabile, sia dalla parte civile con un'azione civile contro il medesimo datore di lavoro quale parte civilmente responsabile nel processo penale e contro il suo dipendente preposto – di pronunciare una decisione diversa per quanto riguarda la qualificazione del medesimo evento come infortunio sul lavoro, [qualificazione] che integra un elemento costitutivo dei reati oggetto del procedimento penale (in assenza del quale non è possibile ravvisare né una responsabilità penale né una responsabilità civile accanto a quella penale), tenuto conto dell'autorità di giudicato della sentenza amministrativa definitiva.*

2) *In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale in base alla quale i giudici nazionali di diritto comune sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d'ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria agli articoli 1, paragrafi 1 e 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva [89/391], trasposta nell'ordinamento nazionale dalla [legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro], in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1, della [Carta]».*

II. – Rispondendo al giudice del rinvio, la Corte di giustizia UE:

a) con riguardo alla prima questione, ha concluso che *“l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a*

pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all'imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull'esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.";

b) con riguardo alla seconda questione, ha evidenziato:

b1) come il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall'articolo 267, secondo comma, TFUE deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell'interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione, disapplicando all'occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore [sentenza Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS, in *Foro amm.*, 2022, 154, in *Riv., dir. intern.*, 2022, 904, (avente ad oggetto l'efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), punto 75 e giurisprudenza ivi citata];

b2) tale orientamento trova applicazione in particolare nel caso in cui un giudice di diritto comune sia vincolato da una decisione di una corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell'Unione [v., in tal senso, sentenza Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS punto 76 e giurisprudenza ivi citata];

b3) il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima. L'esigenza di un'interpretazione conforme siffatta include in particolare l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza del 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punti 59 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata);

b4) che il diritto dell'Unione osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per qualsiasi inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale [v., in tal senso, Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS, punto 87 e giurisprudenza ivi citata];

b5) per quanto riguarda la responsabilità disciplinare in cui possono incorrere i giudici di diritto comune in caso di inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale, la tutela dell'indipendenza dei giudici non può, in particolare, avere la conseguenza di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di tali giudici possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sussistere a causa di decisioni giudiziarie adottate da questi ultimi, come condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici

[v., in tal senso, sentenza Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS, punto 83 e giurisprudenza ivi citata];

b6) ciononostante, appare essenziale, al fine di preservare tale indipendenza, non esporre i giudici di diritto comune a procedimenti o sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva [v., in tal senso, Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS, punti da 83 a 85 e giurisprudenza ivi citata].

III. – Per completezza, si segnala quanto segue:

c) sull'obbligo del giudice nazionale di disporre il rinvio pregiudiziale sebbene nella stessa causa si sia già pronunciata la Corte costituzionale escludendo l'illegittimità della legge nazionale:

c1) Corte di giustizia UE, sez. I, 20 dicembre 2017, C-529/17, C-322/16 (in *Foro it.*, 2018, IV, 424 nonché oggetto della News US dell'11 gennaio 2018) secondo cui la necessità di garantire il funzionamento del sistema di cooperazione tra essa e i giudici nazionali e il principio del primato del diritto dell'Unione, i quali esigono che il giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, in qualsiasi fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, qualsiasi questione pregiudiziale che esso consideri necessaria. Dall'altro lato ha evidenziato come l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa e l'effetto utile dell'articolo 267 FUE (che impone al giudice di ultima istanza l'obbligo, salvo talune eccezioni, di sollevare la questione pregiudiziale di validità o interpretativa) risulterebbe sminuito se, a motivo dell'esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte (cfr. in proposito Corte di giustizia UE, sez. III, 4 giugno 2015, C-543/13, in *Diritto & Giustizia*. 2015, 5 giugno; Corte giustizia CE, 19 novembre 2009, C-314/08 richiamata dalla medesima presa in considerazione dalla medesima ordinanza di rimessione);

c2) Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2022, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, PM, ove si ribadisce:

- «in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione. Infatti, conformemente a giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell'Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze giurisdizionali, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi»;

- «il principio del primato impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione,

l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dovere chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»;

- i giudici nazionali non possono essere esposti a procedimenti «o a sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà, di loro esclusiva competenza, di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, costituisce una garanzia inerente all'indipendenza di tali giudici. Parimenti, nell'ipotesi in cui, a seguito della risposta della Corte, un giudice ordinario nazionale dovesse ritenere che la giurisprudenza della corte costituzionale nazionale sia contraria al diritto dell'Unione, il fatto che tale giudice nazionale disapplichì detta giurisprudenza, conformemente al principio del primato di tale diritto, non può in alcun modo essere idoneo a far sorgere la sua responsabilità disciplinare»;

c3) Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 febbraio 2022, C-430/21, RS ha già stabilito che la Romania ha violato l'art. 2 TUE e l'art. 19.2 TUE nel non uniformarsi ad una precedente decisione della Corte di giustizia che aveva ritenuto la contrarietà al diritto dell'Unione del sistema vigente in Romania che preclude il rinvio pregiudiziale su di una norma nazionale già dichiarata legittima dalla Corte costituzionale precisando:

- ai fini «dell'applicazione del diritto dell'Unione, è necessario che il giudice nazionale sia abilitato a fare tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale, che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme di tale diritto aventi efficacia diretta, forma parte integrante della funzione di giudice dell'Unione rivestita dal giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di sua competenza, tali norme, cosicché l'esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente all'indipendenza dei giudici derivante dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE»;

- che è «quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi normativa o prassi nazionale la quale porti ad una riduzione dell'efficacia di tale diritto per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicarlo, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare una disposizione o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme dell'Unione aventi efficacia diretta»;

- «il procedimento di rinvio pregiudiziale istituito dall'articolo 267 TFUE mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell'Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze nell'interpretazione di quest'ultimo, che i giudici nazionali devono applicare, e tende a garantire quest'applicazione. A tal fine, detto articolo conferisce al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che potrebbe generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non persino l'obbligo, di adire la Corte

qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un'interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell'Unione che impongano una decisione da parte loro»;

- «Di conseguenza, l'efficacia della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal procedimento del rinvio pregiudiziale e, pertanto, del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa se l'esito di un'eccezione di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale di uno Stato membro potesse avere l'effetto di dissuadere il giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata da tale diritto, dall'esercitare la facoltà, o, se del caso, dall'adempiere l'obbligo, derivante dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte le questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità degli atti di detto diritto, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest'ultimo»;

d) con riferimento al dialogo tra giudice europeo e corti costituzionali nazionali si richiamano (senza pretesa di esaustività):

d1) A. TIZZANO, *Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2019, 9;

d2) C. IANNONE, G. ETIENNE, *La Cour de justice de l'Union européenne et le respect du principe de l'indépendance du juge national*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2020, 65;

d3) E. NAVARETTA, *Identità nazionale e primato dell'Unione europea*, in *Giust. civ.*, 2022, 787;

d4) AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2022, 501;

d5) L.S. ROSSI, *“Un dialogo da giudice a giudice”*. *Rinvio pregiudiziale e ruolo dei giudici nazionali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Post AISDUE*, 2024 ove si sottolinea come:

- «L'ordinamento dell'Unione europea non mira certo a creare un'armonizzazione costituzionale, cosa che contraddirebbe la sua natura intrinseca, espressa dal motto “uniti nella diversità”. Tuttavia, come si è visto nel paragrafo precedente, in un rapporto fisiologico fra ordinamenti è senz'altro possibile, con il concorso di tutti gli attori giurisdizionali, perseguire una armonia costituzionale, concetto riecheggiato, con riferimento alla Carta, dall'art. 52, par. 4 di quest'ultima. La ricerca dell'armonia costituzionale europea è un processo ancora in fieri, a volte faticoso, ma sempre più necessario, proprio perché il Trattato di Lisbona ha incrementato, sotto vari aspetti, i profili di tenore costituzionale dell'ordinamento dell'Unione.»;

- «la Corte di giustizia [sia] consapevole che non tutti i problemi di incompatibilità fra ordinamenti possono essere risolti “a colpi di primato”, ma ribadisce costantemente e fermamente la centralità di questo principio, soprattutto quando esso viene apertamente rimesso in discussione»;

d6) G. PITRUZZELLA, *la costruzione dello Spazio costituzionale europeo nel “dialogo” tra Corte di giustizia e corti costituzionali*, in www.cortecostituzionale.it, 2024, ove si sottolinea come nella causa RS del 2022 (Causa C-430/21) la Corte di giustizia UE:

- abbia affermato che “qualora la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’art. 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione”;

- abbia precisato il limite al dovere di rispettare l’identità costituzionale degli Stati membri subordinandolo, infatti, all’ossequio da parte dello Stato membro dei valori elencati all’art. 2 TUE;

- abbia ribadito quanto già espresso in *Euro Box Promotion* del 2021 (cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19 e C-840/19), e cioè che gli Stati hanno piena discrezionalità nell’adozione di un dato modello costituzionale, ma parte integrante di tale modello devono essere i valori di base dell’Unione elencati dal citato articolo 2 TUE;

d7) A. RUGGERI, *Primato del diritto dell’Unione europea e patriottismo costituzionale: un ossimoro apparente, dal punto di vista della teoria della Costituzione?*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2024, 1,

d8) C. IANNONE, M. BROSCH, A. MICHALEK-JANICZEK, *L’indépendance de la justice dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2024, 43 ove si ricostruisce la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in ordine al principio di indipendenza del giudice con riguardo a una molteplicità di aspetti che caratterizzano la funzione giurisdizionale, dalle regole sulla nomina ai regimi pensionistici;

e) sul tema dei controlimiti nella giurisprudenza amministrativa e delle sezioni unite si segnala:

e1) Cons. Stato, Ad. plen., 12 gennaio 2022, n. 1 (in *Foro it.*, 2022, I, III, 233, oggetto della News US n. 11 del 20 gennaio 2022) che si segnala poiché la Plenaria incentra la teoria dei controlimiti, in una declinazione innovativa, affermando infatti che tutte le norme internazionali – che assumono nel giudizio di costituzionalità la consistenza di parametro interposto ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. – prima di poter essere applicate dal giudice nazionale quale fonte del diritto, devono essere valutate come conformi alle disposizioni della Costituzione e non solo ai principi costituzionali fondamentali;

e2) Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2021, n. 10355 (oggetto della News US n. 48 del 24 maggio 2021);

e3) Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2005, n. 4207 (in *Giur. it.*, 2006, 2021, con nota di SCHILLACI, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2005, 2642, con nota di LIGNANI, *Giudicato della Corte costituzionale e questione di pregiudizialità alla Corte di giustizia: limiti e controlimiti*; in *Dir. proc. amm.*, 2006, 816, con nota di VALAGUZZA, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2006, 241 con nota di V. CAPUANO, *Norme fondamentali del Trattato CE private dell’effetto diretto: la sentenza Admenta*) che relativamente ad una richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanzata su una norma discendente da una pronuncia

“additiva” della Corte costituzionale (Corte cost., 16 luglio 2003, n. 275, in *Foro it.*, I, 3221) ebbe a rilevare come:

i) la matrice costituzionale della norma assuma rilievo decisivo in ordine all’obbligo del giudice di ultima istanza di sottoporre la questione alla Corte di giustizia;

ii) la salvaguardia dei diritti fondamentali cui la Corte costituzionale non ha mai inteso rinunciare neppure a fronte delle limitazioni di sovranità decise dallo Stato con la ratifica del Trattato in applicazione dell’art. 11 Cost., ha determinato l’elaborazione da parte della dottrina costituzionalistica della teoria c.d. dei “controlimiti”, che rappresenta il naturale svolgimento del modo di intendere il diritto comunitario nel suo rapporto con l’ordinamento interno;

iii) non sia consentito al giudice nazionale – in presenza di una statuizione della Corte costituzionale che lo vincola all’applicazione della norma appositamente modificata in funzione della tutela di un diritto fondamentale – di prospettare alla Corte di giustizia un quesito pregiudiziale della cui soluzione non potrebbe comunque tenere conto, perché assorbita dalla decisione della Corte costituzionale italiana, incidente nell’area della tutela dei diritti ad essa riservata;

f) sul rapporto tra ordinamento nazionale e comunitario e sui controlimiti nella dottrina (senza pretesa di esaustività):

f1) L. BARRA CARACCILO, *Il punto di “non ritorno” nella tutela della costituzione nella riflessione di Vincenzo Caianiello. Euro, potere costituente e democrazia.*, in *Giustamm.it*, 2013 che prospetta con dovizia di argomenti la radicale incompatibilità dei trattati con la sovranità delle costituzioni;

f2) L. BARRA CARACCILO, *Riflessioni sulla “Unione bancaria” tra principi costituzionali inviolabili e ordoliberalismo finanziario*, in *Giustamm.it*, 2013;

f3) V. POLI, *La Costituzione economica italiana: l’ultima speranza dopo il trattato di Maastricht*, (in *Foro it.*, 2015, V, 175) che sottolinea come la teoria dei c.d. “controlimiti” per cui non si è tenuti ad applicare i trattati di diritto internazionale quando entrano in contrasto con i principî fondamentali della Costituzione, sia destinato ad assurgere ad una consuetudine di diritto internazionale generale;

f4) O. CHESSA, *Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2016 ove si sottolinea che:

- «limitazioni di sovranità» ai sensi dell’art. 11 Cost. debba intendersi tutto ciò che, per il tramite di trattati internazionali finalizzati alla «pace e alla giustizia fra le Nazioni», introduce deroghe all’ordine costituzionale delle competenze;

- che non sono consentite deroghe implicanti lesioni dei diritti inviolabili e di qualsiasi altro principio costituzionale sostantivo, perché altrimenti le «limitazioni di sovranità» non sarebbero volte ad assicurare la «giustizia fra le Nazioni»;

- che qualsiasi atto normativo (e non solo) dell’ordinamento UE dal carattere *ultra vires*, ossia adottato al di fuori (e non giustificabile alla luce) delle deroghe all’ordine costituzionale delle competenze e quindi in dispregio del Trattato e del “principio

di attribuzione”, costituisce una «limitazione di sovranità» non consentita e una violazione della Costituzione: in entrambi i casi è legittima e doverosa l’attivazione dei controlimiti;

- «la limitazione a carico della «sovranità», ossia della “costituzione dei poteri”, escludendo a contrario che possa assoggettarsi al medesimo regime di deroga tutto quello che è concettualmente diverso dalla «sovranità», ossia la “costituzione dei diritti” con la logica conseguenza, le norme costituzionali che non possono essere violate nell’esercizio delle competenze attribuite agli organi eurounitari sono le stesse che non potrebbero violarsi se quelle competenze fossero rimaste a livello statale anziché dislocate a livello sovranazionale: controlimite è pertanto qualsiasi norma costituzionale che il legislatore nazionale avrebbe dovuto osservare se avesse trattenuto a sé la competenza anziché trasferirla all’ordinamento dell’Unione»;

f5) per una ampia raccolta di contributi sull’argomento v: A. BERNARDI, *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Napoli, 2016;

f6) KOSTORIS, *La Corte costituzionale e il caso Taricco tra tutela dei “controlimiti” e scontro tra paradigmi*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017, secondo il quale *“una tutela nazionale dei controlimiti rispetto all’art. 101.2 Cost. potrebbe portare, se condotta alle sue estreme conseguenze, a colpire al cuore la stessa logica di integrazione che regge i rapporti tra diritto interno e diritto dell’unione e da cui discende lo stesso principio di primazia del diritto eurounitario”*;

f7) F. VANNA, *I controlimiti tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto*, in www.federalismi.it, 20 dicembre 2017 che ripercorre la genesi dottrinale e giurisprudenziale di tale teoria richiamando:

- la sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 1965, n. 68 che, pur riconoscendo la separatezza dell’ordinamento comunitario, ammoniva che i relativi “effetti vanno determinati senza pregiudizio del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale [poiché] questo diritto è tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce all’art. 2 Cost.;

- le osservazioni – in Assemblea costituente - di Calamandrei sull’art. 11 Cost. *“come gli architetti nel costruire l’ala di un edificio che dovrà essere compiuto nell’avvenire lasciano nella parete destinata a servire d’appoggio certe pietre sporgenti..., così è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in direzione della federazione non ancora nata, siffatte ammorsature giuridiche, che potranno domani servire di raccordo e di collegamento con una più vasta costruzione internazionale”*;

f8) C. GAJA, *Alternative ai controlimiti rispetto a norme internazionali generali e an norme dell’Unione europea*, in *Riv. dir. it.*, 2018, 1035;

f9) C. PINELLI, *Controlimiti e principi supremi*, in *Giur. costit.*, 2019, 491 che individua il sindacato di costituzionalità accentrato come “controlimite”;

f10) F. SALMONI, *Controlimiti, diritti con lo stesso nomen e ruolo accentrato della Consulta. L’integrazione del parametro con le fonti europee di diritto derivato e il sindacato sulla “conformità” alla Costituzione e la mera “compatibilità” con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE*, in www.federalismi.it, 17 aprile 2019 che ripercorre le varie tappe del caso “Taricco”;

f11) A. RUGGERI, *Costituzione e rapporti interordinamentali, tra limiti e controlimiti, dal punto di vista della Corte costituzionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, 507;

f12) sulla identità nazionale e costituzionale di uno stato membro come limite alla supremazia del diritto europeo v. G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2020, II ed., 233 ss. 287 ss.;

f13) M.P. CHITI, *La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative Easing avvia il processo di "disintegrazione europea" o per una vera fiscalità dell'Unione europea?*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2020, 257;

f14) M. ESPOSITO, *Il disordine del sistema delle fonti tra alterazioni e surroghe (appunti sugli effetti della c.d. integrazione europea)*, in *Giust. costit.*, 2020, 405 che sottolinea come:

- «La mancanza di una articolata revisione costituzionale che asseccasse, ma consentisse in pari tempo di governare, la c.d. integrazione europea e la sua sostituzione con un postulato più affermato che dimostrato — che cioè la Costituzione italiana autorizzasse le maggioranze governative e parlamentari (non qualificate) a disporre della sovranità popolare — rifluisce pur al di là dei molti dubbi circa la sua plausibilità logico-giuridica, sulla rigidità della Carta del 1948: e non solo per la manifesta (per quanto verbalmente dissimulata, nei libri e nelle sentenze) deroga agli artt. 138 e 139 Cost., ma anche nella prospettiva che potrebbe dirsi sostanzialista della rigidità (perché la lega ai contenuti), dal momento che l'intero apparato organizzativo articolato con la scelta costituente in funzione di fissazione delle forme e dei limiti di esercizio della sovranità del popolo (e, dunque, quale giuridica espressione della sovranità medesima, secondo le acute notazioni di Sergio Fois) si è rivelato essere in posizione di subordinazione rispetto alla legge ordinaria.»;

- «la radicalità del problema non è eliminata, né attenuata dal presidio di legittimità della Corte costituzionale: non già (ex post) alla luce della linea ermeneutica da essa seguita — che ha avallato la scelta della classe politica, senza mai seriamente porre in dubbio che gli strumenti prescelti corrispondessero al disegno del Costituente — ma in relazione alla connessa questione della responsabilità internazionale, alla quale lo stesso Giudice delle leggi faceva riferimento, considerandola tuttavia non tale da limitare la discrezionalità del legislatore ordinario: pur a fronte di impegni che comportavano una diversa allocazione delle posizioni di diritto per l'esercizio del potere politico, si postulava che le Camere conservassero integro il dominio non solo sulla propria funzione, ma anche sulle altre attività statuali, in quanto "delegate" al plesso organico formato mediante i trattati europei.»;

- «in assenza di norme pattizie relative alla disciplina degli effetti (materialmente) costituzionali dei Trattati (essendo certamente non ipotizzabile, allora, come del resto oggi, che gli Stati dessero corso al loro scioglimento per confluire in altra, più ampia entità politica), l'opzione italiana lascia intravedere l'emergere di un fatto instaurativo di una competenza la cui estraneità all'ordine di quelle positivamente disciplinate in Costituzione»;

- «uno dei maggiori effetti della "silenziosa" riforma costituzionale del 2012 (e direi anzi il suo maggior effetto) consiste nella inclusione degli organi e delle procedure dell'Unione Europea (e non solo dei suoi atti) all'interno del perimetro della

organizzazione costituzionale, in posizione apicale e poziore rispetto a quella attribuita dal Costituente del 1946-48 al circuito corpo elettorale/Parlamento/Governo, come è reso palese dalla icastica formula di coordinamento subordinativo di cui all'art. 97 Cost., che impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo (di risultato) di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea»;

f15) R. ADAM, *Il controlimite dell'ultra vires e la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2020, 9, ove l'autore contesta l'interpretazione del principio di proporzionalità data dal BVerfG nella sua sentenza, criticando l'idea che l'inosservanza di questo principio possa comportare una violazione del principio di attribuzione;

f16) A. CALZO, *Dagli approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale in tema di controlimiti alle recenti tendenze nel dialogo con le Corti nel contesto europeo*, in www.federalismi.it, 13 gennaio 2021;

f17) R. GIOVAGNOLI, *Rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale: è ancora attuale la teoria dei controlimiti?*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2022;

f18) L.S. ROSSI, *Il principio del primato come "regola di coesione" dell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Quaderni AISDUE*, 2024;

g) sul primato del diritto comunitario e sui controlimiti, in una prospettiva comparata:

g1) P. FARAGUNA, *La saga OMT: il diritto all'ultima parola tra corte di giustizia e tribunali costituzionali*, in *Giur. costit.*, 2017, 567 che descrive il rapporto tra la Corte di giustizia UE e il BVerfG con riferimento al caso *Gauweiler/OMT*;

g2) A. WEBER, *Il primato del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico tedesco*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2019, 579 che su tale questioni ricorda:

- le limitazioni al potere d'integrazione poste al trasferimento di competenze sovrane discendenti dai limiti testuali di cui all'art. 23, primo comma *Grundgesetz* (GG) che sottopone difatti ogni cessione di sovranità al rispetto di una condizione di "equivalenza" (il cosiddetto «Äquivalenzvorbehalt») relativamente ampia e caratterizzata da due aspetti: i) un primo profilo attinente ai diritti fondamentali della persona umana («una Unione, che ... assicuri una tutela dei diritti fondamentali paragonabile nella sostanza a quella garantita dalla Legge fondamentale»), ii) un secondo inerente, invece, agli aspetti di natura strutturale («una Unione, che rispetti il principio democratico, dello Stato di diritto, sociale e federale e il principio di sussidiarietà»);

- il sindacato sugli atti *ultra vires* prospettato dalla decisione nota come *Maastricht-Urteil*, con cui il Tribunale costituzionale federale ha affermato, per la prima volta nel corso della sua giurisprudenza, di poter sindacare gli atti sovranazionali *ultra vires* per perseguire uno specifico scopo: verificare se la legge federale di autorizzazione alla ratifica dei Trattati sovranazionali si estenda anche agli atti in questione;

g3) M. CLARICH, *Corte costituzionale tedesca, Corte di giustizia dell'Unione europea e Banca centrale europea, ovvero oportet ut scandala eveniant*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2020, 346;

g4) G. FALCON, *La controversia tra i Fairfax e gli Hunter e il consolidamento della Corte Suprema al vertice del sistema giudiziario degli Stati Uniti*, in www.federalismi.it, 3 giugno 2020;

g5) G. BARRA CARACCILOLO, *La sentenza del 5 maggio 2020 della Corte Costituzionale Federale tedesca sulle misure non convenzionali di politica monetaria: meriti e criticità*, in *La Comunità internazionale*, 2021, 725;

g6) M.P. CHITI, *La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative Easing avvia il processo di "disintegrazione europea" o per una vera fiscalità dell'Unione europea?*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2020, 257;

g7) M.P. CHITI, *Il declino del primato del diritto dell'Unione europea nella recente giurisprudenza tedesca e francese*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2021, 429 dove si segnala in particolare il caso francese in cui:

- il *Conseil d'État* aveva rimesso tre rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, ponendo vari quesiti tra cui quello della «compatibilità con il diritto dell'Unione dell'obbligo - previsto dalla disciplina nazionale francese - di conservare i dati di carattere generale ed indifferenziato, motivata da ragioni connesse alla minaccia grave e persistente alla sicurezza nazionale; in particolare, al rischio di terrorismo»;

- la Corte di giustizia UE (con sentenza della grande sezione, 6 dicembre 2020, C-511/18, C-512/18, C-520/18) ha, nella sostanza, dichiarato incompatibile la disciplina francese, nella misura in cui impone un obbligo generalizzato ed indifferenziato della tenuta dei dati;

- il *Conseil d'État* – con una sentenza particolarmente lunga e complessa rispetto alla tradizionale sinteticità che caratterizza le pronunce del massimo organo giurisdizionale amministrativo francese – ha disatteso le conclusioni della Corte di giustizia UE confermando buona parte dei regolamenti impugnati;

- nella pronuncia il *Conseil d'État* ricorda che «*la Constitution française demeure la norme suprême du droit national*», sicché in coerenza con tale assunto, «*la decisione inverte il metodo - tipico dell'ordinamento sovranazionale europeo - dell'interpretazione del diritto nazionale, anche costituzionale, in senso comunitariamente orientato; per leggere il diritto europeo alla luce del diritto costituzionale francese. Quindi una lettura del diritto europeo in senso costituzionalmente orientato; rinazionalizzando in criterio di interpretazione delle leggi.*»;

g8) P. HILPOLD-P. PIVA, *Da "Solange" a "PSPP": alla ricerca delle radici di un "dialogo tra Corti" naufragato in un incomprensibile soliloquio*, in www.federalismi.it, 13 gennaio 2021 che analizza e ricostruisce l'evoluzione del rapporto tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia UE;

g9) G. VOSA, *La tutela dello "Stato di diritto" in Romania: verso un mutamento costituzionale strutturale del diritto dell'Unione?*, in www.federalismi.it, 10 agosto 2022;

- h) sulla teoria dei controlimiti applicata dalla Corte di giustizia UE all'ordinamento giuridico internazionale: Corte di giustizia UE, grande sezione, 3 settembre 2008, C-402/05 e C-415/05 (in *Giur. it.*, 2008, 247, con nota di B. CONFORTI, *Terrorismo internazionale e diritti umani: Consiglio di Sicurezza dell'ONU, giudice comunitario e giudici nazionali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2008, 513, con nota di A. SANDULLI, *I rapporti tra diritto europeo ed internazionale. il caso Kadi: un nuovo caso Solange?*, *Giorn. dir. amm.*, 2008, in 1088, con nota di A. SANDULLI, *Terrorismo internazionale e principi di diritto. Una sentenza della corte di giustizia che fa storia - caso Kadi: tre percorsi a confronto*, di S. CASSESE, *Terrorismo internazionale e principi di diritto. Una sentenza della corte di giustizia che fa storia – Ordine comunitario e ordine globale*, G. DELLA CANANEA, *Terrorismo internazionale e principi di diritto. Una sentenza della corte di giustizia che fa storia – Un nuovo nomos per l'ordine globale*) secondo cui:
- «da tutti gli elementi citati emerge che gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l'effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato CE, tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità, che spetta alla Corte controllare nell'ambito del sistema completo di mezzi di ricorso istituito dal Trattato stesso.»
[...] «L'art. 307 CE non potrebbe infatti in alcun caso consentire di mettere in discussione i principi che fanno parte dei fondamenti stessi dell'ordinamento giuridico comunitario, tra i quali quello della tutela dei diritti fondamentali, che include il controllo, ad opera del giudice comunitario, della legittimità degli atti comunitari quanto alla loro conformità a tali diritti fondamentali.»;
- i) sulla responsabilità civile dei magistrati:
- i1) AA. VV., *La responsabilità civile dei magistrati in alcuni ordinamenti europei* (a cura di P. Passaglia), in www.cortecostituzionale.it, Roma, 2022;
 - i2) con particolare riferimento al caso di violazione delle pronunce della Corte costituzionale:
- Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2013, n. 24798 (in *Foro it.*, 2014, I, 2577) secondo cui il giudice comune incorre in negligenza inescusabile nel caso in cui si discosti da una sentenza interpretativa di rigetto con nota critica di COMMANDATORE, *La teoria dell'interpretazione conforme e la responsabilità dei magistrati* in *La nuova procedura civile*, 2014, 2, ove si osserva: «la forza del vincolo per il giudice comune discendente dalle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non è assolutamente chiaro e univoco. Se, come evidenziato dalla recente sentenza delle sezioni unite del 2013, il vincolo negativo discendente dalle sentenze interpretative di rigetto costituisce imperativo inderogabile per i tutti i giudici è altrettanto vero che tale conclusione costituisce il frutto di una scelta interpretativa della Suprema Corte in ordine alla teoria dell'obbligo di interpretazione conforme, cui si contrappone un diverso indirizzo, anch'esso autorevolmente sostenuto che nega tale efficacia, escludendo che alla Corte costituzionale si possa attribuire il monopolio interpretativo della legge»;
- j) sul vincolo delle sentenze della Corte costituzionale per i giudici comuni:
- Cass. civ., sez. un., 26 giugno 2023, n. 18235 (in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Giurisdizione civile*, n. 79) – che conferma Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2022, n. 837 – secondo cui «l'applicazione da parte del giudice comune di una

disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato con sentenza interpretativa di rigetto non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, sia nei confronti della funzione legislativa, perché è applicazione di una disposizione ancora esistente nell'ordinamento e non creazione ex novo di norma, sia nei confronti della giurisdizione costituzionale, perché la violazione del divieto di applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme a Costituzione resta sul piano della violazione del diritto vigente, il quale deve essere applicato in conformità alla Costituzione, ma non è esercizio di giurisdizione costituzionale»;

- Cass. civ., sez. un. 16 dicembre 2013, n. 27986 (in Foro it., 2014, I, 1872) secondo cui «il vincolo che deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto — che, com'è noto, secondo il diritto positivo, non è assistita dall'efficacia vincolante erga omnes, di cui agli art. 136, 1° comma, Cost. e 30, 3° comma, l. n. 87 del 1953 — è soltanto «negativo», consistente cioè nell'imperativo di non applicare la «norma» ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, in quanto il generale dovere di tutti i giudici di interpretare le disposizioni di legge ordinaria secundum Constitutionem diviene ancora più stringente allorquando — come nella specie — l'interprete «ultimo» della Costituzione si sia già pronunciato al riguardo, nel merito, sia pure con una sentenza fondata su una diversa interpretazione della disposizione censurata in senso conforme alla Costituzione. Vincolo esclusivamente «negativo», appunto, tale da non ledere la «libertà» dei giudici di interpretare ed applicare la legge (art. 101, 2° comma, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud. Vincolo soltanto «negativo» inoltre, tale da non precludere la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, «terze interpretazioni» ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione oggetto della pronuncia interpretativa proprio sulla base dell'interpretazione — ritenuta corretta o l'unica possibile — rifiutata dalla Corte costituzionale (la quale «giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni»: cfr. Corte cost. n. 84 del 1996, n. 4.2.1 del 'considerato in diritto', id., 1996, I, 1113), eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato.»

Questo, del resto, è l'orientamento generalmente condiviso anche dalle sezioni semplici di questa corte. L'interpretazione c.d. «adeguatrice» della Corte costituzionale, infatti, «rappresenta, ove operata dal giudice delle leggi, un esito di merito del sindacato di costituzionalità, che non interferisce con il controllo di legittimità di questa corte e ha un effetto vincolante per i giudici comuni (ordinario e speciali) — non esclusa questa stessa corte — nel senso che essi non possono più accogliere proprio quell'interpretazione che la Corte costituzionale, seppur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, ma semmai possono risollevarla la questione di costituzionalità, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice indicata dalla corte, né ad altra interpretazione che, seppur diversa, essi ritengano parimenti conforme a Costituzione»;

k) sul rinvio pregiudiziale quale strumento della giurisprudenza “difensiva”:

k1) M. BONA, *Cassazione civile ed obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE: violazione, responsabilità statali, rimedi processuali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2021, 744;

k2) M. LIPARI, *Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione tra l’art. 111, co. 8, della Costituzione e il diritto dell’Unione europea: la parola alla Corte di Giustizia*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2021;

k3) TULUMELLO, *Sui presupposti dell’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale per i giudici nazionali di ultima istanza: segnali (convergenti) di un’esigenza di ripensamento della giurisprudenza Cilfit*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2021;

k4) BARRECA, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e l’obbligo di rinvio del giudice nazionale di ultima istanza*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2021;

k5) COMMANDATORE, *Rimedi processuali contro il giudicato anticomunitario*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 687, ove si sottolinea come:

- «il vulnus del giudicato anticomunitario non trova adeguata tutela nel sistema risarcitorio connesso alla responsabilità dello Stato (unico strumento che la sentenza in commento ribadisce come obbligato in capo agli Stati) poiché priva la parte danneggiata del ristoro specifico disvelando così, in tale ambito, la non effettività della tutela processuale che deve sempre condurre, in via primaria, ad assicurare alla parte vittoriosa “tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto a conseguire”»;

- l’«insufficienza del solo strumento risarcitorio già ribadita, in un’ottica di adeguata effettività della tutela, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo»;

- «un sistema fondato esclusivamente sulla responsabilità dello Stato smentisce il ruolo dei giudici nazionali nell’attuazione del diritto eurounitario e nella costruzione di un sistema di tutela giurisdizionale multilivello integrato (e non separato), così come emerge dall’art. 274 TFUE secondo cui «Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dell’Unione europea dai trattati, le controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali» e come evidenziato al paragrafo 31 della [sentenza del 6 ottobre 2021, C-561/19](#)»;

- il «ruolo dei giudici nazionali (non a caso definiti «giudici comunitari di diritto comune» quali interpreti del diritto comunitario nel caso concreto e unici soggetti chiamati, per la soluzione della controversia principale, ad un’ulteriore attività di interpretazione delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia nella controversia principale»;

- «ruolo di cooperazione, ulteriormente ribadito ai paragrafi 29 e 30 della sentenza del 6 ottobre 2021, C-561/19, che esclude la possibilità, per la Corte di Giustizia, di giungere, tramite il meccanismo dell’art. 267 TFUE, alla creazione di un sistema gerarchizzato (peraltro, parzialmente, inverteatosi con la giurisprudenza sulla responsabilità dello Stato per giudicato anticomunitario che si atteggia ormai come strumento conformativo indiretto per i giudici nazionali) che contempri una forma

di ricorso diretto contro le sentenze pronunciate dai giudici nazionali di ultima istanza»;

k6) E. ROMANI, *La tutela multilivello alla prova della responsabilità civile dei magistrati: il rinvio pregiudiziale "auto-difensivo" nella giurisprudenza amministrativa*, in *Dir. proc. amm.*, 2024, n 731;

k7) C. VOLPE, *La responsabilità civile del magistrato amministrativo e il rinvio pregiudiziale*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2024.

